

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, recante la disciplina delle Zone logistiche semplificate.

Rep. atti n. 129/CU del 21 settembre 2023.

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTO l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, a norma del quale, "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", sono "disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione", nonché "definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123";

VISTA la nota MIN\_FITTO n. 2099 del 9 agosto 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19186, con la quale il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 19735 del 28 agosto 2023, con la quale lo schema di decreto in oggetto è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per l'11 settembre 2023;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20382 del 7 settembre 2023, con la quale, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome del 30 agosto 2023, la suddetta riunione tecnica è stata rinviata al 13 settembre 2023;

**CONSIDERATO** che, in data 8 settembre 2023, il Coordinamento infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un parere sullo schema di decreto in oggetto, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 20499, e che detto parere è stato diramato a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 20501;

**CONSIDERATO**, altresì, che in data 11 settembre 2023 il predetto Coordinamento infrastrutture, mobilità e governo del territorio ha trasmesso un'integrazione al parere sopra richiamato, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20608, e diramata a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 20609;



**CONSIDERATO** che, in data 13 settembre 2023, il predetto Coordinamento infrastrutture, mobilità e governo del territorio ha trasmesso la bozza di documento unitario relativa allo schema di decreto in oggetto, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20758 e diramata a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 20759;

**CONSIDERATO** che, all'esito della riunione tecnica del 13 settembre 2023, in data 14 settembre 2023 l'ANCI ha trasmesso una comunicazione relativa allo schema di decreto in oggetto, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20927 e trasmessa con nota prot. DAR n. 20949, nella medesima data, a tutte le amministrazioni coinvolte:

**CONSIDERATO** che l'UPI ha trasmesso una comunicazione relativa allo schema di decreto in oggetto, acquisita al prot. DAR n. 21490 del 21 settembre 2023 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 21494, a tutte le amministrazioni interessate;

# **CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le richieste contenute nel documento inviato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);
- l'ANCI, premesso di aver chiesto l'inclusione quale componente nella Cabina di regia del proprio Presidente o di un suo delegato e di aver ricevuto una risposta negativa, chiede di prendere ancora una volta in considerazione la predetta proposta e, nell'attesa, esprime parere non favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, con la richiesta di apportare modifiche all'articolo 10 sul Comitato di indirizzo, inserendo anche il Presidente o i Presidenti delle Province, e all'articolo 11, inserendo anche l'UPI nella Cabina di regia;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno precisato che il parere è sul testo, perché, se dovessero partecipare tutti i Sindaci o tutti i Presidenti di Provincia vi sarebbe una sproporzione rispetto ai Presidenti di Regione;

**CONSIDERATO** che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha rappresentato che:

- con riferimento alle proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'Allegato 1:
  - all'articolo 3, si accoglie la richiesta con una riformulazione dei commi 1 e 2;
  - all'articolo 3, si accoglie la richiesta sul comma 6;
  - all'articolo 5, si accoglie la richiesta con una riformulazione;
  - all'articolo 7, si accoglie la richiesta;
  - all'articolo 8, si accoglie la richiesta;
  - all'articolo 9, si accoglie la richiesta con riformulazione;
  - all'articolo 12, comma 1, si accoglie la richiesta;
  - all'articolo 12, comma 2, si accoglie la richiesta;
  - all'articolo 12, comma 2, relativamente all'aggiunta del comma 2-bis, si accoglie la richiesta;
  - all'articolo 12, relativamente alla richiesta di aggiungere la parola "anche" prima della frase "nell'ambito del proprio ordinamento,", si accoglie la richiesta con riformulazione;
  - all'articolo 12, comma 5, si accoglie la richiesta;
  - all'articolo 14, si accoglie la richiesta con riformulazione;
- con riferimento alle osservazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'Allegato 1:
  - all'articolo 3, commi 3 e 4, si accoglie la richiesta;



- all'articolo 8, si segnala che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 18 della precedente versione, è stato modificato il termine e, quindi, la richiesta è accolta con una riformulazione;
- con riferimento alle richieste dell'UPI:
  - relativamente all'articolo 10, si accoglie l'emendamento delle Province, nel senso che nel Comitato di indirizzo, ove sono presenti tutti i Sindaci delle aree interessate, il Presidente della Provincia, chiaramente, può essere inserito;
  - il parere non è positivo per quanto riguarda la Cabina di regia della ZLS, nel senso che essa è composta dai Ministri, dai Presidenti di Regione e dal Presidente del Comitato di indirizzo e, nell'ambito di quest'ultimo Comitato, si inserisce anche il Presidente della Provincia; non è possibile inserirlo nella Cabina di regia ed allargarla, altrimenti quest'ultima perderebbe la natura della sua impostazione;
- relativamente alla richiesta dell'ANCI di inserire il proprio Presidente all'interno della Cabina di
  regia, si riserva di fare una riflessione congiunta anche in riferimento a quanto rappresentato dalle
  Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di rappresentatività dei vari
  enti, rappresentando che i Sindaci dei Comuni ricompresi nella ZLS o i loro delegati sono inseriti
  nel Comitato di indirizzo in qualità di uditori;

#### **ESPRIME PARERE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, recante la disciplina delle Zone logistiche semplificate.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

24/9/2023





POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni

### Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al provvedimento in epigrafe, con le proposte emendative di seguito formulate.

### • Articolo 3 "Requisiti della ZLS"

Al comma 1 eliminare le parole "e comprendono almeno un'area portuale"

#### Relazione

Le modifiche al comma 1 sono finalizzate a coordinare il testo con l'art. 5 comma 1, lett. d) al fine di chiarire che le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico e non invece comprendere ciascuna almeno un'area portuale; è corretto che nelle aree non contigue rilevi il nesso funzionale.

#### Articolo 3 "Requisiti della ZLS"

Al comma 2 dopo le parole "quali porti" aggiungere "aereoporti"

#### Relazione

L'aggiunta degli "aeroporti" intende potenziare la logica delle ZLS che è quella di favorire lo sviluppo di imprese connesse con l'import-export e questo avviene innanzitutto nei porti, ma anche negli aeroporti focus dello scalo merci per il trasporto aereo, svolgendo nei fatti la medesima funzione di un porto, oltretutto per merci di maggior valore aggiunto.

# Articolo 3 "Requisiti della ZLS"

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"6. Alle ZLS interregionali di cui ai commi 4 e 5 le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano in quanto compatibili".

#### Relazione

La precisazione non è pletorica: quando il DPCM fa riferimento alle ZLS interregionali (art. 10 c. 1 primo trattino: organo di presidenza; art. 5 c. 1: proposta;) sembrerebbe riferirsi alle zone di cui all'art. 4 ma deve essere chiaro che i comitati di indirizzo delle zone di cui all'art. 3 cc. 4 e 5 dovranno prevedere comunque le rappresentanze di tutte le regioni coinvolte e che le proposte di piano nel caso di cui al c. 4 dovranno essere presentate dalle regioni coinvolte.

# • Articolo 5 "Proposta di istituzione e piano di sviluppo strategico ZLS"

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "pianificazione strategica portuale" aggiungere "e la programmazione regionale"

#### Relazione

Si chiede di prevedere forme di coordinamento, oltre che con la pianificazione strategica portuale, anche con la pianificazione/programmazione regionale.

# • Articolo 6 "Istruttoria"

1. All'articolo 6, comma 2, dopo le parole "piano di sviluppo strategico ZLS" aggiungere "che possono essere oggetto di confronto e negoziazione con le Amministrazioni regionali interessate, al fine di giungere a una formulazione condivisa del Piano di sviluppo strategico stesso".»

### Relazione

L'emendamento è finalizzato a prevedere un meccanismo di contraddittorio tra il Ministero e la Regione per superare gli eventuali contrasti circa le modifiche o integrazioni del Piano di sviluppo strategico richieste.

• Articolo 7 "Istituzione e durata della ZLS"

All'art. 7 comma 4 eliminare "di un immobile"



#### Relazione

L'emendamento è finalizzato ad eliminare il riferimento all' immobile, in quanto nell'impianto normativo si è sempre fatto riferimento alle aree per le quali è assegnata un'estensione massima in ettari piuttosto che agli immobili.

# Articolo 8 "Procedura speciale di revisione del perimetro della ZLS"

All'articolo 8 riformulare come di seguito i commi 1 e 2:

- 1. Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico ZLS, incluse le ZLS interregionali e quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3, può essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1, o dei limiti indicati per le ZLS interregionali e per quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del DPCM che approva la modifica della perimetrazione di cui al comma 3.
- 2. Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10, anche su iniziativa del Presidente della Regione, o dei Presidenti delle Regioni interessate dalla modifica del perimetro in caso di ZLS interregionali o di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3, predispone, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5. La proposta è trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all'articolo 5, acquisendo le osservazioni di competenza del MEF con riguardo agli aspetti fiscali e doganali.

#### Relazione

occorre chiarire che la possibilità di revisione del perimetro è applicabile anche alle ZLS di carattere interregionale e alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 e che l'iniziativa possa essere promossa dal/dai Presidenti delle Regioni i cui territori sono coinvolti nella revisione del perimetro di ZLS

# • Articolo 9 "Misure di organizzazione e funzionamento"

All'articolo 9, comma 1, eliminare l'espressione "in generale" e aggiungere dopo "si applicano" l'espressione "in quanto compatibili con il presente provvedimento".



#### Relazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire il confine esatto di applicazione delle norme di organizzazione e funzionamento.

# • Articolo 10 "Comitato d'indirizzo"

All'articolo 10 dopo il comma 1 aggiungere il comma 1 bis

"Ibis. Le decisioni del Comitato d'indirizzo sono assunte a maggioranza dei componenti. Qualora all'esito della votazione i voti favorevoli e quelli contrari risultino in parità, prevale il voto espresso dal Presidente della Regione".

#### Relazione

L'emendamento è funzionale a prevedere l'aggiunta di un comma recante la disciplina delle votazioni, che preveda che in caso di parità tra i voti favorevoli e contrari prevalga il voto espresso dal Presidente della Regione.

# • Articolo 12 "Misure di semplificazione"

Sostituire la rubrica dell'articolo 12 con "Misure di semplificazione e fiscali"

#### Relazione

L'emendamento è funzionale ad richiamo ai benefici fiscali, funzionale all'inserimento di un ulteriore comma avente ad oggetto la possibilità di costituire zone franche doganali intercluse

2. All'articolo 12, comma 1, dopo il periodo "non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività" aggiungere "o a comunicazione";

#### Relazione

Si chiede di aggiungere il periodo per maggiore completezza

All'articolo 12, comma 2, le parole "dell'articolo 15, comma 1, lett. e)" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 5, comma 1, lett. e)".

#### Relazione

Si tratta di un refuso, l'articolato proposto non reca l'articolo 15.



### Articolo 12 "Misure di semplificazione"

All'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2 bis "sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste dalle leggi regionali"

#### Relazione

L'emendamento proposto è funzionale a garantire che determinate semplificazioni previste a livello regionale per le pratiche SUAP non vengano meno in caso di pratiche rientranti in competenze speciali, causando il paradosso di aggravare il procedimento anziché semplificarlo.

### • Articolo 12 "Misure di semplificazione"

All'articolo 12 comma 3 aggiungere "anche" prima della seguente frase "nell'ambito del proprio ordinamento,".

#### Relazione

Si ritiene che l'Autorità possa essere anche al di fuori dell'ente regionale, meglio se in raccordo con l'Autorità gestore del SUAP (es. AdSP).

# • Articolo 12 "Misure di semplificazione"

All'articolo 12, dopo il comma 4 inserire il seguente comma 5:

"5. Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta»

#### Relazione

Si propone l'inserimento di un ulteriore comma (comma quinto) che preveda la possibilità di istituire delle zone franche doganali nelle aree ZLS, in analogia a quanto previsto per le aree ZES.

#### • Articolo 14 "Norme di coordinamento e abrogazioni"

All'art. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Per le ZLS in corso di istituzione, in caso di proposte già avanzate ai sensi dell'art. 1, commi 61 e seguenti della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del DPCM 12/2018, e per le quali è in corsò l'istruttoria ministeriale, le predette disposizioni sono recepite e si applicano all'istituzione delle ZIS

stesse, non comportando la revisione e la riproposizione della relativa documentazione da parte della regione istante".

#### Relazione

si propone una modifica finalizzata a salvaguardare tutte le proposte già presentate anche se l'istruttoria del Ministero non è stata ancora completata, anche per eventuali integrazioni richieste dal Ministero:

#### Osservazioni

- Ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 viene richiamato l'Allegato 1 al DPCM che dovrebbe riportare i "Valori massimi di superficie ZLS per ciascuna regione". A riguardo, si ritiene necessaria la produzione di tale Allegato, anche al fine di verificare se i valori ivi riportati salvaguardino i valori massimi di superficie delle ZLS già istituite all'entrata in vigore del DPCM.
- Con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, si chiede l'impegno del Governo di prevedere nel primo provvedimento legislativo utile l'inserimento di una disposizione che consenta di annoverare automaticamente tra "le aree incluse" quelle individuate dalle Regioni, ai sensi della L. 156/2021
- In relazione all'art. 8 si segnala che, a differenza di quanto previsto all'art. 18 della precedente versione del DPCM è stata modificato il termine di cui al comma 2 (passato da 15 a 30 giorni), mentre al successivo comma 4 riguardante il termine per la conclusione della procedura è rimasto invariato (30 gg). Occorre forse valutare se i due termini possono essere coincidenti.
- Prevedere un maggiore equilibrio tra i membri del comitato di indirizzo e la disciplina delle votazioni definendo l'importanza del voto di ciascun componente. In particolare, si chiede di definire che i Ministeri esprimano un voto unitario.
- Non sono state destinate risorse alle ZLS a differenza delle ZES, pertanto, è opportuno che il presidente della Regione e autorità portuali stabiliscano la destinazione delle risorse.

CENZ PER CONTROL OF THE PER CONT